



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
SETTORE FORMAZIONE FUTURI INSEGNANTI E MIGLIORAMENTO DELLA  
DIDATTICA  
U. O. Corsi di specializzazione per le attività di sostegno

**Rettifica e integrazione al bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di  
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno  
didattico agli alunni con disabilità.  
IX CICLO - ANNO ACCADEMICO 2023-2024**

**IL RETTORE**

VISTO il proprio Decreto rep. n. 2754 del 09/04/2024 riguardante il bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - IX ciclo – A.A. 2023-2024;

VISTA la nota di chiarimenti del MUR, Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, indirizzata al Coordinatore Nazionale dei Direttori dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, acquisita con prot. n. 60673 del 12/04/2024;

VISTA la comunicazione del 10/04/2024, inviata a mezzo posta elettronica, dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio in merito ai requisiti di ammissione ai percorsi di cui trattasi;

RICHIAMATO l'art.14, comma 3 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, che adegua la disciplina dei requisiti di accesso e delle modalità di formazione iniziale al sistema introdotto dalla riforma dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017;

VISTO l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 s.m.i.;

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 2017, ai sensi del quale " Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi della richiamata normativa, non vengono più contemplati i 24 cfu ex D.M. 616/2017, quale ulteriore requisito di accesso alle classi di concorso;

VALUTATA la necessità di rettificare il requisito di ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di I e di II grado, alla luce della normativa sopra richiamata e dei chiarimenti ministeriali pervenuti;

CONSIDERATA la necessità di integrare le modalità di accesso ai percorsi di specializzazione per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18 bis del D.Lgs. n. 59 del 13/04/2017 che superano la soglia del 35% dei posti riservati;



## DECRETA

di rettificare e integrare il bando - D.R. rep. n. 2754 del 09/04/2024 - relativo alle modalità di ammissione al IX ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – A. A. 2023/2024, per complessivi 1.400 posti, secondo la seguente articolazione:

**ART. 1** - A parziale rettifica del D.R. rep. n. 2754 del 09/04/2024, l'art. 2, comma 1 della *Sezione 1 – Selezione partecipanti al corso di specializzazione per le attività di sostegno*, è così sostituito:

### **Articolo 2 Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure del presente decreto i candidati in possesso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. **Per la scuola dell'infanzia e primaria:**

- Abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

*oppure*

- Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

b. **Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:**

- Abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa;

*oppure*

- Il possesso di:

- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso** vigenti alla data di indizione del concorso (**titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi richiesti come specificato nelle tabelle allegare ai DPR 19/2016 e DM.259/2017 e ss.mm. e ii.**);

*oppure*

- Diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti, per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici (ITP). Non è richiesta la certificazione dei 24 cfu per gli ITP, come previsto dalla nota di chiarimento al D.M. 92/2019.

Non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A- 29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo



grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

Sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data ultima per la presentazione delle istanze per la partecipazione alle selezioni.

I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero** sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.

**ART. 2** - A parziale rettifica del D.R. rep. n. 2754 del 09/04/2024, l'art. 10 della *Sezione 2* – *Selezione riservisti 35%* è così integrato (commi 4, 5, 6 e 7):

**Articolo 10**  
**Selezione per l'ammissione ai percorsi per i posti destinati a riserva**

1. E' riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo".

I suddetti soggetti accedono direttamente ai percorsi in parola.

2. Il numero dei posti pari al 35% dei posti disponibili per ciascun percorso di formazione corrispondente a un ordine e grado di scuola, è il seguente:

| <b>Ordine e grado</b> | <b>Scuola dell'infanzia</b> | <b>Scuola Primaria</b> | <b>Scuola secondaria di primo grado</b> | <b>Scuola secondaria di secondo grado</b> |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|
| <b>Posti</b>          | <b>70</b>                   | <b>140</b>             | <b>140</b>                              | <b>140</b>                                |

3. Qualora le domande dei riservisti eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, verrà effettuata la selezione dei candidati secondo i criteri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale n. 549 del 29/03/2024 e indicati nel successivo art. 13.
4. La graduatoria stilata a seguito della selezione di cui al comma precedente dovrà essere chiusa prima dello svolgimento delle prove scritte di cui all'art. 6 del bando D.R. rep. n. 2754 del 09/04/2024.



5. I candidati che, a seguito della selezione di cui al precedente comma 4, non dovessero rientrare nei posti riservati accederanno direttamente alle prove scritte, in quanto esonerati dalla prova preselettiva.
6. I riservisti esclusi che partecipano alle prove selettive dovranno presentare i “titoli valutabili per i concorrenti” secondo quanto previsto dall’art. 7, con modalità indicate successivamente.
7. Qualora le domande dei riservisti risultino inferiori alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante dei posti messi a bando per i concorrenti. Il numero residuo della quota di riserva si aggiungerà al calcolo dei “posti disponibili” previsti all’art. 1, co. 2 del bando emanato con D.R. rep. n. 2754 del 09/04/2024.

**ART. 3** – Per quanto non rettificato dal presente decreto, si confermano integralmente le disposizioni di cui al bando emanato con D.R. rep. n. 2754 del 09/04/2024.

Il Rettore  
*Massimo Midiri*